Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Martedì, 31 gennaio 1933 - Anno XI — Numero 25

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 31 GENNAIO 1933-XI:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 25 DEL 31 GENNAIO 1933-XI:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1869.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1870.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1871.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'art. 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'art. 31 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1872.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1873.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1874.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1875.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. **1876.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. **1877.**

Autorizzazione al comune di Pieve di Cadore ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda prodotta dal comune di Pieve di Cadore per avvalersi della disposizione suaccennata;
Visto il decreto del Nostro Ministro per l'interno 28 ottobre 1927, in base al quale il nominato Comune va considerato come luogo di cura, soggiorno e turismo;
Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Pieve di Cadore è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe G.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 ottobre 1932, n. **1878.**

Disciplina del commercio delle uova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il commercio delle uova;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia, per le finanze e per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento della produzione e della esportazione ovicola italiana, è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare, di concerto con gli altri Ministri interessati, norme che disciplinino il commercio di importazione e di esportazione delle uova di pollame in Italia.

Art. 2.

La stessa facoltà di cui all'articolo precedente è conferita per la regolamentazione del commercio delle uova incettate o conservate per la vendita o comunque poste in commercio.

Art. 3.

L'inosservanza delle disposizioni che verranno emanate in base agli articoli precedenti importerà la confisca della merce e sarà punita con l'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 4.

La sorveglianza sull'applicazione delle prescrizioni, che saranno emanate in dipendenza del presente provvedimento, è devoluta agli agenti della Regia guardia di finanza, agli ispettori di cui all'art. 7 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e, in generale, a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932-X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 167. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1933.
Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, concernente la disciplina del commercio delle uova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GIUSTIZIA, PER LE FINANZE
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, riguardante la disciplina del commercio delle uova;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in Italia di uova di pollame in guscio, destinate all'alimentazione umana, è condizionata alla loro preventiva marcatura, con il nome del Paese di origine.

La dicitura in caratteri latini, dell'altezza di almeno due millimetri, deve risultare apposta su ciascun uovo, mediante l'impiego di inchiostri indelebili ed essere facilmente leggibile.

Egual obbligo di marcatura è stabilito per gli imballaggi, che dovranno portare indicato, su ogni testata, il Paese di origine della merce e il numero delle uova contenute, indicazioni queste che dovranno essere fatte anch'esse in caratteri latini dell'altezza di almeno tre centimetri.

La merce dovrà pervenire alla dogana già marcata.

Art. 2.

È vietato di trasportare all'interno dalla frontiera, di vendere, di offrire in vendita, di detenere in vista della vendita, uova di produzione estera che non siano precedentemente e regolarmente marcate o la cui marcatura sia stata alterata in tutto o in parte.

Art. 3.

È ammessa l'importazione di uova in transito per i porti di Fiume, Trieste e Genova, alle seguenti condizioni:

a) che la merce non sia sottoposta ad alcuna manipolazione nei porti di transito;

b) che le spedizioni siano accompagnate da un certificato di origine, rilasciato dalle autorità del luogo di partenza ed indicante il numero di casse, la ditta speditrice, la ditta o lo spedizioniere presso cui è appoggiata la merce nei porti di transito;

c) che le casse siano numerate o marcate con stampiglia (riportata sul certificato di origine accompagnante la spedizione) in guisa che le casse stesse possano essere identificate.

Art. 4.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto importerà, a carico dei contravventori, la confisca della merce e sarà punibile con un'ammenda fino a L. 10.000 a mente dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 1878 del 14 ottobre 1932-X.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle partite di uova per cui sia provato che si trovassero ad essere in viaggio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia: DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(300)

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. **10**.
Agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici a solo scopo d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore, che stabilisce un diritto demaniale sulle opere cadute in pubblico dominio;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti aventi per unico oggetto l'allestimento di spettacoli lirici a solo scopo di arte, escluso ogni intendimento di lucro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 12 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito il seguente:
« Per gli spettacoli e trattenimenti, di che agli articoli 1 e 4, l'introito lordo totale è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi o contributi corrisposti da privati oblatori, amministrazioni civiche od altri enti.
« Il relativo diritto erariale potrà essere corrisposto in una sola volta all'inizio della stagione.
« Ove, invece, il pagamento del diritto erariale non venga effettuato in una sola volta, l'ammontare degli abbonamenti, dotazioni, sussidi o contributi verrà suddiviso per il numero degli spettacoli per i quali gli abbonamenti furono fatti, o le dotazioni, i sussidi o i contributi furono elargiti e la quota risultante concorrerà a costituire l'introito lordo imponibile.
« Sono, peraltro, esenti dal diritto erariale le dotazioni, i sussidi e i contributi corrisposti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altri enti, nonchè da privati oblatori a favore di associazioni, società ed enti aventi per unico oggetto l'allestimento di spettacoli lirici a solo scopo di arte, escluso ogni intendimento di lucro. La stessa esenzione compete per il diritto demaniale stabilito dall'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950.
« La sussistenza delle condizioni, ai fini delle esenzioni previste dal presente articolo, è riconosciuta, di anno in anno, con giudizio insindacabile, dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Le esenzioni previste dal precedente articolo potranno peraltro essere applicate dal Ministro per le finanze, sotto le condizioni e con le modalità di cui all'articolo stesso, anche per diritti ancora dovuti e non pagati al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 169. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 dicembre 1932.
Istituzione, in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni, di una Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza e la previdenza sociale e la cooperazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1930-IX, con il quale venne istituita la Commissione per la revisione della legislazione del lavoro;
Visto il voto espresso dall'assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni nella seduta dell'11 giugno 1932-X;
Visto l'art. 6 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

È istituita presso il Consiglio nazionale delle corporazioni una Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione.
Detta Commissione ha il compito:
a) di esprimere pareri sulle riforme da apportarsi alla legislazione di tutela e disciplina del lavoro, di assistenza e previdenza sociale e della cooperazione, e sulle altre questioni relative a detta legislazione;
b) di esprimere pareri sui problemi riguardanti il lavoro, l'assistenza e la previdenza sociale e la cooperazione, nonchè sugli altri problemi dei quali sia affidato lo studio e l'esame preventivo alla Commissione stessa, ai sensi dell'art. 31 delle norme di attuazione della legge 20 marzo 1930, n. 206;
c) di esprimere il suo parere sulle questioni trattate dalla Organizzazione internazionale del lavoro e da altri Enti internazionali quando interessino il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale e la cooperazione, ed inoltre sui progetti di accordi con gli altri Stati, riguardanti le materie predette;
d) di esercitare gli altri compiti che potranno esserle deferiti dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

La Commissione è composta dei seguenti membri del Consiglio nazionale delle corporazioni:
Biagi S. E. avv. Bruno, Sottosegretario di Stato per le corporazioni;
Arias prof. Gino, professore della Regia università di Firenze;
Anselmi dott. Anselmo, direttore generale del Ministero delle corporazioni;

Antonioli dott. Guido, membro del Comitato esecutivo della Confederazione nazionale del credito e della assicurazione;

Balella prof. Giovanni, vice segretario generale della Confederazione generale fascista italiana;

Boccadifuoco rag. Francesco, commissario della Federazione nazionale fascista del commercio ortofrutticolo ed agrumario;

Brunelli on. Domenico, presidente della Federazione nazionale fascista armatori di linea del Tirreno;

Carnevali dott. Emanuele, direttore generale del Ministero delle corporazioni;

Chiurazzi avv. Guido, segretario generale della Confederazione nazionale Sindacati fascisti trasporti terrestri e navigazione interna;

D'Amelio avv. Mario, membro del Comitato direttivo della Associazione nazionale Sindacati fascisti dei funzionari di banca;

Del Giudice prof. Riccardo, segretario dell'Ufficio di assistenza ed economia del lavoro della Confederazione sindacati fascisti industria;

Giardina prof. on. Giuseppe, capo della Divisione assistenziale della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria;

Grisostomi Marini prof. avv. Gaetano, commissario del Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori;

Landi on. dott. Giuseppe, segretario della Federazione nazionale Sindacati fascisti impiegati aziende commerciali;

Roberti avv. Roberto, segretario della Federazione Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli;

Scheggi avv. Roberto, rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Trevisani prof. Renato, segretario generale della Confederazione nazionale fascista trasporti terrestri e navigazione interna;

Zappi Recordati dott. Antonio, capo Ufficio patti di lavoro ed assistenza sindacale della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Art. 3.

Per la trattazione di problemi che rientrano anche nella competenza di altri Dicasteri, sono chiamati a partecipare ai lavori della Commissione:

1° il capo dell'Ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia;

2° il direttore generale dell'Amministrazione civile;

3° il direttore generale della Sanità pubblica;

4° il direttore generale della Istruzione tecnica;

5° il rappresentante del R. Governo nel Consiglio d'amministrazione dell'U.I.L. e il suo supplente;

6° i membri italiani, padronale ed operaio, nel Consiglio d'amministrazione dell'U.I.L., quando vi sieno.

Art. 4.

Le adunanze della Commissione che non siano presiedute, a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1930, n. 206, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, saranno presiedute dal S. E. l'avv. Bruno Biagi, Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

Art. 5.

L'esame dei problemi di competenza della Commissione può essere in ogni caso demandato, per iniziativa del presidente, oltre che all'assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, anche al Comitato corporativo centrale ed alle sezioni del Consiglio, separate o riunite, anche se detti problemi siano stati già sottoposti al parere della Commissione permanente.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione e della Segreteria, sono a carico dei capitoli 1 e 2 dello stato di previsione della entrata e della spesa del Fondo speciale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(302)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Nomina del signor Curti Camillo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale l'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Antonioli Basilio, detto Ilio, designa per proprio rappresentante il sig. Curti Camillo fu Riccardo, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione, del Comitato direttivo degli agenti di cambio e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Curti Camillo è nominato rappresentante del signor Antonioli Basilio, detto Ilio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(246)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933.
Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Vicentini Ottorino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 2365, in data 29 aprile 1927-V, col quale il sig. Vicentini Ottorino venne nominato rappresentante del sig. Signetti Giuseppe, titolare della Società in nome collettivo « Ardrizzo e Signetti », agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Vicentini come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Signetti (Società) è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta :

Il sig. Vicentini Ottorino è confermato rappresentante del sig. Signetti Giuseppe (Società), agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro : JUNG.

(249)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1933

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Molinari Giuseppe.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 783, in data 16 febbraio 1931-IX, col quale il sig. Molinari Giuseppe venne nominato rappresentante del sig. Signetti Giuseppe, titolare della Società in nome collettivo « Ardrizzo e Signetti », agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Molinari quale suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Signetti (Società) è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Decreta :

Il sig. Molinari Giuseppe è confermato rappresentante del sig. Signetti Giuseppe (Società), agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro : JUNG.

(250)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Rosa Leonardo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4699, in data 23 luglio 1928-VI, col quale il sig. Rosa Leonardo venne nominato rappresentante del sig. Rosa Carlito, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 29 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815, del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Rosa Leonardo come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Rosa Carlito è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta :

Il sig. Rosa Leonardo è confermato rappresentante del signor Rosa Carlito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro : JUNG.

(253)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Antolini Augusto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3091, in data 6 maggio 1928-VI, col quale, fra gli altri, il sig. Antolini Augusto venne nominato rappresentante del sig. Paolillo Eduardo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 23 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, ha dichiarato di voler confermare il predetto Antolini come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Paolillo è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta :

Il sig. Antolini Augusto è confermato rappresentante del sig. Paolillo Eduardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro : JUNG.

(252)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma sig. Marcelli Giacinto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 1937, in data 18 marzo 1928, col quale, fra gli altri, il sig. Marcelli Giacinto venne nominato rappresentante del sig. Campos Raoul, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ha dichiarato di voler confermare il predetto sig. Marcelli Giacinto come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Campos Raoul è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta :

Il sig. Marcelli Giacinto è confermato rappresentante del sig. Campos Raoul, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro : JUNG.

(251)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli sig. Gargiulo Antonio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 10 ottobre 1928, numero 5983, col quale il sig. Gargiulo Antonio fu Leonardo

venne nominato rappresentante del sig. Rinaldi Ulisse, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;
Visto l'atto 3 gennaio 1933-XI, col quale il predetto agente di cambio ha revocato il mandato, a suo tempo, conferito al menzionato Gargiulo;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Gargiulo Antonio da rappresentante del sig. Rinaldi Udisse, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(248)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Papa Ettore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 28 maggio 1928, n. 3581, col quale il sig. Papa Ettore fu Giovanni venne nominato rappresentante del sig. Clerici Italo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto, in data 27 dicembre 1932, col quale il predetto Papa ha rinunciato al mandato conferitogli dall'agente di cambio di cui sopra;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Papa Ettore a rappresentante del sig. Clerici Italo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(247)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1933.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Cartasegna Gerolamo Emilio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Clerici Italo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Cartasegna Gerolamo Emilio fu Carlo, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di Borsa e del Consiglio provinciale dell'economia;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Cartasegna Gerolamo Emilio è nominato rappresentante del sig. Clerici Italo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 20 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: Jung.

(245)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2155-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Luigi fu Giovanni, nato a Trieste il 17 marzo 1880 e residente a Trieste, Villa Opicina, 117, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Giovanna Grgic nata Gulin di Francesca, nata il 30 giugno 1880, moglie;
2. Luigia di Luigi, nata il 28 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8036)

N. 11419-2156-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Luca fu Andrea, nato a Trieste il 16 ottobre 1871 e residente a Trieste, Padriciano n. 28, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Giuseppina Grgic nata Berce di Giov Maria, nata il 21 febbraio 1876, moglie;
2. Stefania di Luca, nata il 28 gennaio 1906, figlia;
3. Antonia di Luca, nata il 5 febbraio 1908, figlia;
4. Luigi di Luca, nato il 27 marzo 1909, figlio;
5. Emilio di Luca, nato il 4 maggio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8037)

N. 11419-2127-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biscak Giuseppe fu Andrea, nato a Cave Auremiane il 19 agosto 1878 e residente a Trieste, Largo G. B. Nicolini n. 2, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Biscak nata Sdraulíg di Antonio, nata il 17 giugno 1885, moglie;
2. Stanislao di Giuseppe, nato il 21 luglio 1909, figlio;
3. Danilo di Giuseppe, nato il 26 gennaio 1924, figlio;
4. Paolo di Stanislao, nato il 14 dicembre 1930, figlio naturale.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8043)

N. 11419-2922.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Santa Mladossich fu Francesco, nata a Montona il 14 maggio 1895 e residente a Trieste, viale Tartini n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maldossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Santa Mladossich è ridotto in « Maldossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno di Santa, nato il 10 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7967)

N. 11419-4109.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Molecikar di Giorgio, nato a Trieste il 26 marzo 1889 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Malecardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Molecikar è ridotto in « Malecardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Pierina Zorzet in Molecikar fu Carlo, nata il 28 gennaio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7968)

N. 11419-2126-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bisciak Giov. Maria fu Giov. Maria, nato a Trieste il 12 gennaio 1858 e residente a Trieste, Cologna n. 316, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Enrico di Giov. Maria, nato il 2 luglio 1900, figlio;
2. Maria di Giov. Maria, nata il 29 luglio 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8044)

N. 11419-2124-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiach Giuseppe fu Antonio, nato a Farra il 30 ottobre 1901 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto, 260, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Bisiach nata Zeppar di Giovanni, nata il 14 febbraio 1906, moglie;
2. Palmira di Giuseppe, nata il 15 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8045)

N. 11419-2125-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiak Giuseppe fu Bortolo, nato a Trieste il 19 settembre 1861 e residente a Trieste, Salita Gretta, 16, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Bisciak nata Iuvancic fu Biagio, nata il 4 marzo 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8046)

N. 11419-2058.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Paskovsky di Margherita, nata a Trieste il 7 aprile 1907 residente a Trieste, via Udine n. 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pascoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Paskovsky è ridotto in « Pascoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7970)

N. 11419-3112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Paulica fu Antonio, nato a Trieste il 20 marzo 1873 e residente a Trieste, via dell'Istria n 100, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paolizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Paulica è ridotto in « Paolizzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Urbani in Paulica fu Enrico, nata il 5 luglio 1885, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato l'11 novembre 1913, figlio;
3. Enrico di Giuseppe, nato il 15 agosto 1915, figlio;
4. Annamaria di Giuseppe, nata il 19 novembre 1920, figlia;
5. Licia di Giuseppe, nata il 4 dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO

(7971)

N. 11419-3413.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Maria Paulica di Giuseppe, nata a Trieste il 10 novembre 1905 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 100, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paolizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Maria Paulica è ridotto in « Paolizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7972)

N. 11419-4116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Pocanic di Giorgio, nato a Mula (Cattaro) il 3 maggio 1902 e residente a Trieste, via del Pane n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pozzani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Pocanic è ridotto in « Pozzani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7973)

N. 11419-5026.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Podberscek fu Giuseppe, nato a Piedimonte del Calvario (Gorizia) il 7 marzo 1908 e residente a Trieste, via di Donota n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Podberscek è ridotto in « Piemonti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria fu Giuseppe, nata il 1° dicembre 1909, sorella;
2. Marcella fu Giuseppe, nata il 5 novembre 1914, sorella;
3. Giuseppina fu Giuseppe, nata il 19 agosto 1919, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7974)

N. 11419-3916.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Podbersic fu Giacomo, nato a Trieste il 14 maggio 1901 e residente a Trieste, via dei Leo n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piemonti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'alto del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Podbersic è ridotto in « Piemonti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruna Degrassi in Podbersic fu Oscar, nata il 12 aprile 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7975)

N. 11419-12052.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Giuseppina Pomazan di Felice, nata a Torre di Parenzo il 25 marzo 1907 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pomeggiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giuseppina Pomazan è ridotto in Pomeggiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa di Giuseppina, nata il 7 agosto 1926, figlia;
2. Maria di Giuseppina, nata il 12 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7976)

N. 11419-4721.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig Giovanni Potocnik (Pototschnig) fu Giorgio, nato a Trieste il 20 novembre 1886 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Torrenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Potocnik (Pototschnig) è ridotto in « Torrenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ada Bilagher in Potocnik fu Gaetano, nata il 4 ottobre 1887, moglie;
2. Giorgietta di Giovanni, nata il 1° giugno 1915, figlia;
3. Ada di Giovanni, nata il 26 novembre 1920, figlia;
4. Claudio di Giovanni, nato il 14 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7977)

N. 11419-2252.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Lidia Potozhnik fu Giovanni, nata a Trieste il 25 agosto 1895 e residente a Trieste, via Capitolina n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Potossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Lidia Potozhnik è ridotto in « Potossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7978)

N. 11419-4115.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Povh fu Antonio, nato a Mattuglie il 12 marzo 1885 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghiro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Povh è ridotto in « Ghiro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Valeria Rivolti in Povh fu Antonio, nata il 13 maggio 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7979)

N. 11419-4120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Renato Skubich di Giuseppe, nato a Trieste il 29 luglio 1898 e residente a Trieste, via Cologna n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scudi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Renato Skubich è ridotto in « Scudi ».

Uguale restituzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Palmira Tagliaferri in Skubich di Gaetano, nata il 10 settembre 1899, moglie;
2. Renata di Renato, nata l'8 gennaio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7984)

N. 11419-23244.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Maria Slataper di Giuseppe, nata a Trieste il 15 agosto 1904, e residente a Trieste, via Scalinata n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dell'Oro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maria Slataper è ridotto in « Dell'Oro ».

Uguale restituzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Guerrina di Maria, nata il 24 dicembre 1924, figlia;
2. Adriana di Maria, nata il 14 luglio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7985)

N. 11419-1342.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Rodolfo Steinbock fu Riccardo, nato a Trieste il 21 luglio 1911 e residente a Trieste, via Ginnastica n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pietrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Steinbock è ridotto in « Pietrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessato sig.ra Amalia Pugliese nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7986)

N. 11419-4124.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Stoka di Giacomo, nato a (Contovello) Trieste il 29 novembre 1886 e residente a Trieste (Scorcola Coronco), n. 770, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Stoka è ridotto in « Stocca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7987)

N. 11419-4125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio (Milan) Stoka di Bortolo, nato a Contovello il 26 gennaio 1895 e residente a Trieste (Contovello n. 101), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio (Milan) Stoka è ridotto in « Stocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Grilian in Stoka di Giuseppe, nata il 22 luglio 1902, moglie;
2. (Olga) Maria di Emilio, nata il 25 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 21.

Media dei cambi e delle rendite
del 27 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.54
Inghilterra. (Sterlina)	66.20
Francia. (Franco)	76.25
Svizzera. (Franco)	377.90
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	16.87
Cecoslovacchia. (Corona)	58.07
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.34
Egitto. (Lira egiziana)	67.70
Germania. (Reichsmark)	4.665
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.41
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	160 —
Svezia. (Corona)	3.62
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.05
Id. 3,50 % (1902)	78.65
Id. 3 % lordo	56.925
Consolidato 5 %	86.675
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.85
Id. id. Id. 1940	102.80
Id. id. Id. 1941	102.80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 22.

Media dei cambi e delle rendite
del 28 gennaio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.54
Inghilterra (Sterlina)	66 —
Francia (Franco)	76.275
Svizzera (Franco)	378.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.77
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.325
Egitto (Lira egiziana)	67.50
Germania (Reichsmark)	4.662
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.395
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.40
Svezia (Corona)	3.62
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81.075
Id. 3,50 % (1902)	78.475
Id. 3 % lordo	56.85
Consolidato 5 %	86.775
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.85
Id. id Id. 1940	102.825
Id. id. Id. 1941	102.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 126.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1102 — Data: 1º aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Zerbi Virginio fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1º gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data: 5 maggio 1931 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cutuli Pasquale fu Paolo, parroco, per conto della Parrocchia di Santa Maria della Neve in Zaccanopoli — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 52,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Cappai Corrado di Emilio, domic. a Forlì per conto dei sigg. Grazi Fabio, Grazina e Lodovica fu Pompeo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 230, consolidato 5 %, con decorrenza 1º luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(138)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale denominata « Albiata » in provincia di Agrigento.

Con decreto 20 ottobre 1932-X, registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1933-XI, è stata approvata la costituzione del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale denominata Albiata in comune di Naro (provincia di Agrigento).

(286)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Agro Cervignanese in provincia di Udine.

Con R. decreto 24 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1933 al registro n. 1, foglio n. 271, è stato, fra l'altro, ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Agro Cervignanese (Udine).

(287)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio del Campidano Minore per la trasformazione fondiaria del territorio del comune di Simaxis in provincia di Cagliari.

Con decreto Ministeriale 17 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre successivo al registro n. 19, foglio n. 136, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio del Campidano Minore per la trasformazione fondiaria del territorio del comune di Simaxis e delle frazioni Vero Congius e Sili.

(288)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Acqua solforosa di Castelnuovo Don Bosco ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 novembre 1932-XI, n. 184, il comune di Castelnuovo d'Asti è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Acqua solforosa di Castelnuovo don Bosco », l'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente Bardella in Castelnuovo d'Asti (Alessandria) e di cui il Comune è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma e volume comunemente in uso per le acque minerali, nonchè in damigiane di modello Beccaro con sigillo di piombo.

I recipienti suddetti saranno contrassegnati con etichette stampate su carta verde e delle dimensioni di mm. 335×165 su cui, a mezzo di una cornice filettata in nero, è delimitato un grosso rettangolo di mm. 311×155 diviso nel senso dell'altezza in spazi rettangolari.

Nel primo spazio a sinistra (mm. 80×135) sono inscritti in alto i risultati dell'esame batteriologico e in basso alcuni dati dell'esame chimico fisico dell'acqua. Nello spazio centrale (mm. 155×175) è inscrita in alto a caratteri neri, la denominazione dell'acqua « Acqua solforosa di Castelnuovo don Bosco » provincia di Alessandria e nei righi seguenti, la frase « Acqua minerale purgativa » seguita dalla indicazione delle proprietà terapeutiche.

In basso sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione e l'indicazione del proprietario.

Infine nel terzo spazio, a destra, che è di dimensioni eguali al primo, sono inseriti i risultati dell'analisi chimica; il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto.

(284)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « San Cristofaro ».

Con decreto del Ministero dell'interno 10 novembre 1932-XI, n. 183, il sig. Ranieri Luigi è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « S. Cristofaro » l'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente omonima in Faenza (Ravenna).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie, della forma e dimensioni comunemente usate per le acque minerali, chiuse a tappo di sughero e protette da una capsula di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni di mm 280×146 divise nel senso dell'altezza in 4 rettangoli delimitati da una inquadratura a linee rette e separati fra loro da spazi bianchi di 6 mm di larghezza Il fondo della carta è bianco ed i caratteri sono tutti in azzurro.

Nel primo rettangolo delle dimensioni di mm. 135×73 sono riportate le proprietà terapeutiche e i risultati dell'analisi batteriologica. Si osserva poi un interspazio largo 6 mm. in cui è scritto « L'acqua di S. Cristofaro si conserva inalterata per lungo tempo ».

Nel secondo rettangolo delle dimensioni di mm. 80×135, delimitato da fregi a tipo cornice è inscritto in alto « Acqua naturale cloruro-codica bromo iodolitiosa di S. Cristofaro », al di sotto di tale dicitura, è riprodotta una veduta della Fonte, e al disotto di questa ancora alcune notizie relative alle sorgenti e all'epoca di apertura dello Stabilimento. Fra il secondo e il terzo rettangolo è compreso un interspazio di 6 mm. in cui è scritta la frase « Normalmente la cura è di tre settimane » nel terzo rettangolo delle dimensioni di millimetri 135×37 sono riportati i risultati dell'analisi chimica. Segue un altro interspazio di 6 mm. in cui si legge « Stabilimento aperto da maggio a ottobre ». Infine nell'ultimo rettangolo di dimensioni di mm. 80×135 è riportata la dicitura « Acqua minerale naturale cloruro-sodico bromo-iodo-litiosa di S. Cristofaro (Faenza) » con la indicazione relativa al proprietario, al concessionario e al direttore sanitario, e al disotto di detta dicitura è riprodotta la fotografia dello Stabilimento di imbottigliamento e sono inseriti gli estremi del decreto di autorizzazione ministeriale, il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto.

(285)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.